

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E RICERCA PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'AVVISO
PUBBLICO PROGETTI DI PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI
PARCHI E GIARDINI STORICI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR**

PREMESSO CHE:

1. Il Comune di Valle Castellana intende presentare la propria candidatura con proposta di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR;
2. proposta di intervento per la IL Restauro e la riqualificazione dei Parchi e Giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, prevede nel suo avviso, buona valutazione nel grado di coinvolgimento degli Enti Locali, Associazioni, Istituti di Ricerca ed Università;
3. Che il Comune intende qualificare Valle Castellana come polo formativo ed attrattivo del legno, dando vita alla **Scuola del Legno (Arti & Mestieri)**;
4. La Facoltà di Economia della Provincia di Teramo, il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, risultano essere, ognuno per le proprie caratteristiche, di fondamentale importanza per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO CHE

al fine di disciplinare e condividere le linee di indirizzo, i contenuti, i ruoli dei vari Comuni è necessario stipulare una Convenzione tra il Comune di Valle Castellana, La Facoltà di Economia della Provincia di Teramo e il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ai sensi dell'ex art. 30 della D.Lgs. 267/00.

Tutto quanto premesso e considerato tra i seguenti soggetti:

- Comune di Valle Castellana rappresentato dal sindaco pro-tempore Camillo D'angelo, nato a Teramo, il 20/05/1982 e domiciliato per la carica presso il Comune di Valle Castellana, Piazza D'Annunzio, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. 13 del 11.03.2022, esecutiva in data 11.03.2022, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;
- La Facoltà di Economia della Provincia di Teramo rappresentata dal Preside della Facoltà il Sig Dott. Christian Corsi nato a Teramo il 16 Maggio 1976, residente a Teramo , Via Orto Agrario n.2. 64100 (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. _____ del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;
- Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano rappresentato dal _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, il quale interviene nel presente atto in



forza della Delibera Consiliare n. _____ del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti per le attività di supporto e di ricerca tecnico-scientifica nell'Ambito del Tema in oggetto;

Articolo 2: REFERENTE

Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

Il Referente esterno del Comune è L'Ing. Claudia Di Giuseppe email: claudiadigiuseppe.te@gmail.com PEC: claudia.digiuseppe@ingte.it

Il Referente della Facoltà di Economia dell'Università di Teramo è _____
email: _____ PEC: _____

Il Referente del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano è _____
email: _____ PEC: _____

Articolo 3 -COMITATO DI GESTIONE SE PREVISTO

Ai fini del monitoraggio di cui al successivo Articolo 4, è istituito un Comitato di gestione composto dai Referenti di ciascuna Parte, nonché da personalità aggiunte se necessarie allo svolgimento delle Attività. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare i componenti del Comitato di gestione diversi dal proprio Referente, mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

Il Presidente del Comitato di gestione sarà nominato d'intesa tra le Parti. Il Comitato si riunirà con periodicità bimestrale o comunque almeno per definire il piano di attività comune e valutarne i risultati.

Articolo 4-MONITORAGGIO E RINNOVO

Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 2, i Referenti invieranno apposita relazione ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

Il Referente di ciascuna parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo della convenzione.

Articolo 5-DURATA E RECESSO



La presente convenzione ha durata dalla data di eventuale approvazione del Finanziamento fino alla sua completa realizzazione, previa deliberazione che potrà modificare ed integrare le clausole della presente convenzione in accordo con le parti.

Ogni variazione che dovesse risultare necessaria nel corso della durata della convenzione, dovrà essere concordata fra le parti.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 6-ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e il Comune si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto successivo:

-Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione della parti, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

-Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

-Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 7-PROPRIETA' INTELLETTUALI E PUBBLICAZIONI

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le procedure, i *data bases* e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

-Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.

-Le parti potranno in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.



- Le parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

-L'Ente offre, attraverso i mezzi a disposizione del finanziamento, adeguata ed innovativa pubblicità alle iniziative promosse, le quali andranno opportunamente reclamizzate anche mediante l'individuazione di pubblici spazi;

Articolo 8-UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, se non di divulgazione Scientifica. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

Articolo 9-TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

Articolo 10-COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

1. Se al Comune: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it
2. se all'Università:
3. se al FAI:

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 11-CODICE ETICO

Le parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico- comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 12-CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente il Foro di Teramo.

Articolo 13-REGISTRAZIONE E SPESE



La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico delle parti ed inserite nel piano economico del Finanziamento;

Articolo 14-DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si richiamano le norme in materia e eventuali successivi accordi tra le parti;

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato dalle Parti.

Letto e stipulato e sottoscritto in data 11.03.2022

Comune di Valle Castellana



Università degli Studi di Teramo facoltà di Economia

FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano